

## REGOLAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA SECONDO ART.13-14 DPR 162/99 s.m.i.

### ALLEGATO a

#### “CONVENZIONE PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ASCENSORI / MONTACARICHI - P.E.D. – SERVO SCALA”

##### Art.1 Scopo

il presente regolamento definisce le regole, condizioni, diritti e doveri delle parti, per i servizi di verifica periodica biennale, straordinaria contemplati da art.13-14 Dpr 162/99 s.m.i. e verifica straordinaria secondo art.12 punto 2-bis DPR 23/2017 erogati da ECS in qualità di Organismo Notificato.

##### Art.2 Definizioni

Ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici per disabili PED, servo scala: si rimanda all'art.2 Dpr 162/99 s.m.i per brevità verranno identificati di seguito con il termine impianto

**Manutentore:** persona munita di certificato di abilitazione o ditta specializzata ovvero un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato

**Organismo Notificato/autorizzato** organismo in possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle direttive comunitarie e accreditato dall'ente nazionale di accreditamento Accredia.

L'organismo è autorizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e viene notificato alla Comunità Europea

**Direttiva comunitaria/direttiva ascensori:** con tale termine si intenderà la direttiva ascensori vigente ovvero 95/16/CE, 2014/33/UE

**Proprietario / legale rappresentante:** il responsabile dell'impianto di seguito verrà indicato con il termine committente

**Ispettore ECS:** tecnico qualificato da ECS in possesso dei requisiti di competenza riconosciuti e fornito di laurea in ingegneria così come stabilito dal DPR 162/99 s.m.i.

##### Art. 3 Obblighi del proprietario / legale rappresentante dettati dal DPR 162/99 s.m.i.

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni ai sensi art.13 DPR 162/99 s.m.i. nonché a verifica straordinaria secondo art.14 DPR 162/99 s.m.i. e secondo art.12 punto 2-bis DPR 23/2017

##### Art. 4 Finalità della verifica secondo art.13 Dpr 162/99 s.m.i.

Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Durante la verifica l'ispettore ECS fa eseguire al manutentore dell'impianto le suddette operazioni.

##### Art. 5 Attivazione del servizio

- il proprietario/legale rappresentante presenta richiesta di attivazione del servizio a ECS compilando nelle sue parti il modulo M-030 "convenzione per verifiche periodiche biennali ascensori / montacarichi - p.e.d. – servo scala", tale modulo dovrà riportare data e firma del soggetto richiedente e contiene le condizioni del servizio.
- ECS nella figura della Direzione, esamina l'incarico, al fine di garantire che i requisiti da osservare risultino opportunamente definiti e documentati, ed abbia la capacità di soddisfare i requisiti definiti
- In caso di esito positivo dello punto precedente, ECS nella figura del legale rappresentante accetta l'incarico inviando al committente il M-031 "Accettazione di incarico verifica periodica biennale ascensore D.P.R. 162/99"

La conclusione della fase contrattuale termina con l'invio al committente dell'accettazione dell'incarico M-031.

##### Art. 6 Obblighi del committente

Il committente fornisce all'ispettore ECS i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche dell'impianto.

A supporto del committente sarà cura di ECS richiedere l'assistenza della ditta di manutenzione (tale attività non costituisce però obbligo per ECS), in caso di difficoltà nell'organizzazione dell'attività, non dipendenti dalla volontà di ECS, è richiesto l'intervento del committente al fine del coinvolgimento del manutentore.

Il committente dovrà richiedere il servizio di verifica a ECS solo per impianti regolarmente messi in esercizio secondo la legislazione pertinente.

Per impianti conformi alla legislazione previgente ai decreti di recepimento delle direttive comunitarie, il committente dovrà accertare la presenza del libretto ENPI/ISPEL comprovante l'avvenuta omologazione dell'impianto corredato di verbali delle verifiche eseguite, attestati di verifica semestrale rilasciati dal manutentore, schemi elettrici, schemi di principio idraulici.

Per impianti conformi ai requisiti della direttiva ascensori ovvero marcati CE dovrà accertare la presenza della dichiarazione CE di conformità, manuale uso manutenzione, registro dell'impianto corredato di verbali delle verifiche eseguite, attestati di verifica semestrale rilasciati dal manutentore, schemi elettrici, schemi di principio idraulici, comunicazione di messa in esercizio, assegnazione numero di matricola da parte del Comune.

La scadenza della verifica dovrà essere precisata dal committente.

Da parte sua il committente si impegna a fornire ai rappresentanti di ECS incaricati del servizio di verifica la massima collaborazione, l'accesso alle aree in cui si devono svolgere i controlli e la disponibilità dei documenti necessari per lo svolgimento dell'attività.

Il committente conserva il diritto di fare obiezione sui nominativi degli incaricati da ECS nel caso sussista un conflitto di interessi.

##### Art.7 Obblighi del manutentore

E' responsabile della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento.

Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e 1 volta l'anno per i montacarichi

a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi

di sicurezza;

- b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
- c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
- d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16 Dpr 162/99 s.m.i..

Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:

- a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
- b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
- c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.

Il manutentore deve eseguire quanto impartito in sede di verifica dall'ispettore ECS.

#### **Art. 8 Richiesta di verifica straordinaria art.14 Dpr 162/99 a cura del committente e sua finalità**

Nei seguenti casi, il committente che abbia attivato il servizio di verifica periodica ai sensi dell'art.13 Dpr 162/99 s.m.i. ovvero sottoscritto l'incarico rappresentato dal modulo M-030, deve richiedere a ECS la verifica straordinaria:

- a) a seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo
- b) in caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio
- c) nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) del DPR 162/99 s.m.i. ovvero, modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:
  - 1) il cambiamento della velocità; 2) il cambiamento della portata; 3) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico; 5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali (fra cui i componenti di sicurezza così come definiti dalle norme armonizzate serie EN 81).
- 6) riattivazione dell'impianto dopo fermo prolungato dell'impianto
- 7) in caso di comunicazione tardiva (oltre 60gg dalla dichiarazione CE di conformità) di messa in esercizio, secondo art.12 punto 2-bis DPR 23/2017.

Nei casi c) 1)-2)-3)-4)-5) la verifica è finalizzata a valutare la conformità della modifica alle norme di buona tecnica o a requisiti equivalenti.

Nel caso 7) la verifica è finalizzata a valutare se la configurazione dell'impianto è conforme a quella dichiarata nella dichiarazione CE di conformità dell'installatore.

Le modifiche dovranno essere tempestivamente descritte e comunicate a ECS, avendo cura di fornire la documentazione tecnica necessaria allo svolgimento dell'attività.

Anche nel caso del punto 7) il committente dovrà fornire tutta la documentazione che ECS riterrà necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione CE di conformità, manuale uso e manutenzione con descrizione dei componenti di sicurezza impiegati e relativi certificati, disegno di installazione etc.

La verifica straordinaria sarà oggetto di una quotazione a parte il servizio di verifica periodica secondo art.13 DPR 162/99 s.m.i., che sarà definita a seconda dell'entità della modifica nel caso dell'art.14 Dpr 162/99 s.m.i., comunque rispondente al Listino prezzi ECS.

Il servizio di verifica straordinaria si attiva su formale richiesta del committente (via fax, email etc)

Qualora in sede di verifica periodica si riscontrino modifiche non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione che richiedano l'esecuzione di verifica straordinaria l'ispettore ECS provvederà di conseguenza senza alcun preavviso al committente.

#### **Art. 9 Modalità di esecuzione del servizio obblighi di ECS**

Le modalità generali di svolgimento dei controlli per la verifica degli ascensori sono in accordo al Decreto del Presidente della Repubblica n° 162 del 30 aprile 1999 e s.m.i., ed alle norme/legislazione tecnica di riferimento.

A tal fine l'impianto verrà verificato applicando le procedure tecniche di verifica ECS (PSQ-012) a supporto delle norme tecniche pertinenti cui deve essere conforme; fa parte integrante della verifica anche l'esame della documentazione enunciate nell'art.5.

Le principali normative tecniche applicabili (l'elenco non è esaustivo) per gli ascensori sono:

Dpr 1497/63

DM 25Maggio 1979

DM 587/87

DPR 268/94

Norme armonizzate serie EN 81

Sarà cura dell'ispettore ECS svolgere con cura e diligenza professionale il servizio, rispettando i requisiti di indipendenza, imparzialità e integrità professionale riconosciuti da ECS in sede di Accreditamento e Autorizzazione dai competenti organi Nazionali, al fine di ottemperare alla finalità della verifica enunciate nell'art.4.

Si precisa che ECS, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di verifica, non svolge (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate):

- attività di progettazione e/o fabbricazione nel settore degli ascensori;

- attività di consulenza nel campo della verifica e certificazione degli ascensori e relativi componenti di sicurezza,

- qualsiasi altra attività di progettazione, produzione, vendita, manutenzione o servizio affine che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di verifica degli ascensori

Il presente regolamento viene applicato da ECS in maniera uniforme e imparziale per tutti i clienti che utilizzano il servizio di verifica; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura; inoltre l'accesso a detto servizio non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di ascensori già verificati

L'ispettore ECS ultimata la verifica periodica rilascia al committente, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo.

In particolare la copia utente consegnata al committente, destinata ad essere conservata tra i documenti di impianto, risulta provvisoria, ed assume validità definitiva solo qualora entro 15gg dalla data della verifica non vi sia comunicazione contraria da parte della funzione deliberante di ECS, Direzione tecnica.

Qualora la copia del verbale riesaminata non corrisponda a quella consegnata al cliente all'atto della verifica verrà richiesto al committente di rendere disponibile nei documenti di impianto la copia corretta.

In caso di esito negativo della verifica ECS applicherà una "procedura celere" per il riesame da parte della Direzione tecnica (entro 4 gg dalla data della verifica), e in caso di conferma dell'esito, vi sarà comunicazione da parte di ECS al Comune di pertinenza (entro 6gg dalla data della verifica).

Una volta emesso il verbale di verifica periodica / straordinaria ECS aggiorna la propria documentazione e sistema informatico degli ascensori con indicazione dei dati relativa alla verifica svolta secondo le procedure interne documentate di ECS.

Pertanto risultano sempre reperibili almeno le seguenti informazioni:

identificazione dell'ascensore; manutentore / proprietario/ legale rappresentante/amministratore; luogo di installazione; tipo di controllo cui l'ascensore è stato sottoposto; la data di esecuzione della verifica.

In particolari condizioni, quali notevole distanza dell'impianto da verificare dalla sede ECS o di quella degli ispettori, strumentazione di ECS fuori servizio, etc., ECS ha facoltà di delegare ad altri organismi notificati da essa qualificati, e in possesso del relativo certificato di accreditamento e autorizzazione ministeriale in corso di validità, l'esecuzione dell'attività descritta, previo consenso scritto del committente, mantenendo comunque la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del committente.

#### **Art.10 Distribuzione**

Il presente regolamento è a disposizione degli interessati sul sito web ECS : [www.ecs-certification.com](http://www.ecs-certification.com), in ogni caso i clienti intenzionati a concludere il contratto con ECS ne ricevono copia in fase di offerta.

#### **Art. 11 Tariffe e Fatturazione**

Le tariffe praticate da ECS relative alla verifica sono riportate nel modulo M-030 "CONVENZIONE PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ASCENSORI / MONTACARICHI - P.E.D. – SERVO SCALA" e sono conformi al listino prezzi ECS.

In casi particolari, quali notevole distanza dell'impianto da verificare dalla sede dell'ispettore di zona competente e/o sede ECS, casi di particolare urgenza per l'esecuzione della verifica, può essere applicata una maggiorazione, stabilita dalla direzione ECS.

La fatturazione avviene dopo l'esecuzione della prestazione.

#### **Art. 12 Reclami e Ricorsi**

In generale il committente può inoltrare reclami scritti a ECS relativi al servizio da essa svolto.

Il committente, che utilizza il servizio di verifica ECS, può ricorrere contro le decisioni prese da ECS esponendo le ragioni del dissenso entro 60 gg dalla data riportata sul verbale di verifica.

ECS ha facoltà di richiedere al committente tutte le informazioni necessarie per trattare il ricorso/reclamo e/o disporre di un approfondimento tecnico ulteriore sull'impianto.

Il ricorso/reclamo verrà trattato secondo la procedura interna ECS specifica (PSQ-07), sentendo eventualmente il committente o suo rappresentante, comunicando le proprie decisioni, relativamente all'accoglimento o meno del ricorso/reclamo, tramite lettera raccomandata/fax/posta elettronica, entro 30gg dalla comunicazione del committente, a cura della Direzione di ECS.

Il Responsabile del trattamento del ricorso/reclamo sarà una figura competente e indipendente dai soggetti E.C.S. coinvolti nell'attività di ispezione, al fine della salvaguardia dell'interesse del cliente e per un'indagine obiettiva ed imparziale

Ogni spesa relativa al ricorso/reclamo rimane a carico del committente salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

ECS conserva tutte le registrazioni relative ai ricorsi/reclami ed al loro trattamento.

#### **Art. 13 Privacy**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Committente acconsente al trattamento dei dati personali relativi al rapporto contrattuale in essere. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati in relazione ai quali vi sia un obbligo di comunicazione, nonché ai soggetti incaricati da ECS per i quali la comunicazione sia necessaria ai fini di una corretta e puntuale esecuzione delle verifiche.

ECS assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la verifica degli ascensori vengono trattate in maniera strettamente riservata, il personale di ECS coinvolto nella verifica sottoscrive un impegno formale alla riservatezza; inoltre le registrazioni di tutti i tipi di controllo vengono rese disponibili esclusivamente al cliente con copia per l'archivio ECS.

#### **Art. 14 Diritto dell'Ente di Accreditamento nazionale Accredia**

Il committente riconosce il diritto dell'Ente di Accreditamento Nazionale nella figura dei suoi ispettori qualificati di potere accedere alla propria sede, ai luoghi di installazione dei prodotti da verificare, in accompagnamento a personale di ECS, anche con preavviso minimo.

#### **Art.15 Foro competente**

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Mantova.